

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N.127/A

1. ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME QUATTRO GIORNATE DEI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DELLE GARE DI PLAY-OFF E PLAY-OUT 2002/2003

Il Presidente Federale,

- preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle ultime quattro giornate dei Campionati Regionali e Provinciali e delle gare dei Play-off e Play-out 2002/2003 per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi, alla Commissione Disciplinare ed alla C.A.F.;
- ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;
- visto l'art. 29, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva;

a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo

- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 24 n. 3 C.G.S., dovranno pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Provinciale (nel caso di attività organizzata dai Comitati Provinciali), entro il terzo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, preceduto da telegramma o telefax entro le 24 ore del giorno successivo all'effettuazione della gara stessa.
Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società

interessate. In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 17 comma 11 C.G.S.);

b) per i procedimenti di seconda istanza avanti la Commissione Disciplinare

- gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo, dovranno pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro il terzo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo e contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della relativa tassa. L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le 48 ore. La Commissione Disciplinare esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate ed alla C.A.F. mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 17 comma 11 C.G.S.);

c) per i procedimenti di ultima istanza avanti la Commissione d'Appello Federale

- L'eventuale appello alla C.A.F. ai sensi dell'art. 33, C.G.S., deve essere proposto dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società cotrointeressata e, in uno alla prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, alla C.A.F.. Il tutto mediante trasmissione via telefax entro il giorno successivo a quello della data di pubblicazione della decisione appellata sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale che sarà trasmesso alla società interessata a mezzo trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 17 comma 11 C.G.S.);

Il termine che cada in un giorno festivo è prorogato al giorno successivo.

2. RECLAMI PER POSIZIONE IRREGOLARE DI TESSERATI PER LE ULTIME QUATTRO GARE DEI CAMPIONATI ORGANIZZATI DAI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI E DELLE GARE DI PLAY-OFF E PLAY-OUT

a) per i procedimenti di prima istanza avanti la Commissione Disciplinare

- gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare, a norma dell'art. 42 comma 3) C.G.S., dovranno pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro il terzo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa.

La controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede del Comitato Regionale entro 48 ore.

La Commissione Disciplinare esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due società interessate ed alla C.A.F. mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 17 comma 11 C.G.S.);

b) per i procedimenti di ultima istanza, avanti la Commissione d'Appello Federale

- l'eventuale appello alla C.A.F. ai sensi dell'art. 33, C.G.S., deve essere proposto dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società controinteressata e, in uno alla prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, alla C.A.F..

Il tutto mediante trasmissione via telefax entro il terzo giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione appellata sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale che sarà trasmesso alla società interessata a mezzo trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 17 comma 11 C.G.S.).

Il termine che cada in un giorno festivo è prorogato al giorno successivo.

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

3. PROCEDURA PER LE GARE DI PLAY-OFF E PLAY-OUT

La procedura stabilita nell'articolo 14 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva per le gare di Play-off e Play-out della Lega Professionisti Serie C è estesa alle gare di Play-off e Play-out eventualmente organizzate nell'ambito dei Campionati Regionali e Provinciali della Lega Nazionale Dilettanti:

- a) le ammonizioni irrogate nelle gare di Campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out;
- b) le squalifiche non conseguenti a cumulo o a recidiva in ammonizioni riportate nel corso del Campionato si scontano nelle gare di play-off e play-out;
- c) nelle gare di play-off e play-out, la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel Campionato successivo, ai sensi dell'art. 17, comma 6.

- Il Presidente Federale,

preso atto della specifica richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di deroga in ordine alla esecuzione delle sanzioni per le società di Eccellenza seconde classificate al termine del campionato e che non disputano i play-off e quelle, invece, che si classificano al secondo posto del medesimo campionato a seguito della effettuazione dei play-off;

ritenute valide le considerazioni addotte rivolte a non creare discriminazioni di trattamento tra i calciatori in ordine all'esecuzione delle sanzioni come sopra indicate;

visto l'art. 21, comma 3, dello Statuto Federale;

delibera

per le sole gare di play-off del campionato di Eccellenza, fatta salva la previsione di cui all'ultima parte del precedente punto c), le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle predette gare, devono essere scontate nelle eventuali gare di spareggio-promozione riservate alle seconde classificate, per l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 FEBBRAIO 2003

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro